Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 aprile 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1978, n. **89.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 89. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Squillace (Catanzaro) con atto 11 aprile 1975, n. 608 di repertorio, a rogito prof. avv. Natale Naso, notaio in Squillace, consistente in un appezzamento di terreno di mq 2000, sito in Squillace, località « Miciulla o Cappuccini », occorrente per la costruzione della locale caserma dei carabinieri.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1978
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Concordia », in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto ministeriale n. 7621 in data 12 aprile 1972 con il quale la società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Concordia » è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi di impiego, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che la società è stata oggetto di accertamenti ispettivi conclusi con il verbale sottoscritto in data 15 e 21 luglio 1977 dagli ispettori ministeriali e dai rappresentanti della società medesima;

Considerato che con il predetto verbale sono state accertate irregolarità di varia natura;

Considerato che con la nota ministeriale n. 820259 del 30 settembre 1977, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del testo unico n. 449/1959, sono state rilevate e contestate alla società, tra le altre, le seguenti irregolarità desunte dal verbale ispettivo: debito verso l'erario per mancato pagamento dell'imposta sui premi, ammontante a L. 1.806.124.600; debiti per mancato pagamento di contributi INAM e INPS; eccessiva presenza nel patrimonio della società di investimenti immobiliari che hanno arrecato pregiudizi alla solidità e alla liquidità dell'impresa; presenza tra le attività del bilancio dell'esercizio 1976 — debitori diversi — di numerose poste di difficile esigibilità e realizzabilità (agenzie della compagnia, quote di premi in corso di riscossione, altri per cause differenti); eccessiva incidenza delle spese generali e provvigionali con particolare riferimento ai costi delle « delegazioni » (le spese provvigionali mediamente pari al 27 % dei premi presentano punte che superano il 37 %); inadeguatezza della struttura periferica della società e dei controlli direzionali esercitati sulla stessa; ridotta velocità di liquidazione dei sinistri; eccessiva incidenza dei sinistri senza seguito; notevolissimo ritardo nella liquidazione di danni già definiti e « quietanzati »; eccessivo contenzioso in atto; insufficienza delle riserve sinistri ed in particolare di quelle relative alla generazione sinistri 1976; ridotta liquidità dell'impresa;

Considerato che con la stessa nota il termine di cui all'art. 113 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, entro il quale la società avrebbe dovuto rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento, è stato fissato in sessanta giorni;

Considerato che la S.p.a. « La Concordia » ha dato riscontro alla nota ministeriale con lettera del 22 dicembre 1977, pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 dicembre 1977 e, pertanto, oltre il termine assegnato a tal fine;

Considerato che con la predetta lettera la società non ha fornito alcuna dimostrazione circa la rimozione delle cause dell'irregolare funzionamento ma, in sostanza, ha solo affermato di voler procedere al superamento delle irregolarità contestate ed ha sostenuto di avere intanto provveduto ad alcuni adempimenti, il più importante dei quali sarebbe rappresentato dalla predisposizione di un « piano di finanziamento » con scadenze precise, in base al quale al 20 dicembre 1977 sarebbero già stati effettuati due versamenti per lire 2.239 e 2.500 milioni;

Considerato che, al fine di valutare più compiutamente l'intero contenuto della citata lettera e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, in data 31 gennaio 1978 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sollecitato la S.p.a. « La Concordia » a fornire, entro il 13 febbraio 1978, chiarimenti e documentazione probatoria su vari punti, ivi compresi quelli attinenti ai versamenti relativi al già detto piano di finanziamento;

Considerato che entro il termine fissato la società non ha fornito i chiarimenti né la documentazione richiesta, ma con un telex datato 10 febbraio 1978 ha ancora rinviato ad una ulteriore relazione « in preparazione »;

Considerato che dalla lettera del 22 dicembre e da alcune « anticipazioni » contenute nel citato telex si evinceva il perdurare delle irregolarità rilevate e contestate e che per tali motivi, con decreto ministeriale 16 febbraio 1978, alla società è stato fatto divieto di assunzione di nuovi affari per un periodo di centoventi giorni entro i quali la società medesima avrebbe dovuto rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento;

Considerato che, in assenza di decisioni degli organi collegiali sindacali, l'amministratore delegato e il presidente del collegio sindacale della società hanno chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

Considerato che il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. « La Concordia » in data 21 marzo 1978;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 22 marzo 1978 ha espresso, ai sensi dell'art. 77, punto 2, del citato testo unico, parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Concordia »;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Concordia », con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Sossio Mosca.

Art. 2.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti, il commissario liquidatore provvederà a riassumere il personale già dipendente dalla S.p.a. « La Concordia » con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39.

Art. 3.

Ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica al commissario liquidatore la S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma.

Art. 4

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo provvedimento.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1978

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1978
Registro n. 6 Industria, foglio n. 216

(3035)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 26 ottobre 1976, n. 284, con il quale l'amministrazione provinciale di Siracusa ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Carrozzieri-Milocca-Ognina-Fontane Bianche » dell'estesa di chilometri 16 + 200;

Visto il voto 14 giugno 1977, n. 317, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 16+200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(2627)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1978.

Accertamento nell'area industriale di Battipaglia della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono, per le aziende interessate, gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(2931)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977, registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 30, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Vista la nota n. 1036 del 31 dicembre 1977, con la quale il laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca ha comunicato che, a seguito del collocamento a riposo del prof. Francesco Matta, il dott. Sergio Panella lo sostituisce a tutti gli effetti;

Visto l'art. 6, lettera *m*), della citata legge 14 luglio 1965, n. 963;

Decreta:

Il dott. Sergio Panella è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima in sostituzione del prof. Francesco Matta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ROSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978
Registro n. 2 Marina Mercantile, foglio n. 18

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali della provincia di Taranto ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente da aziende industriali della provincia di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente da aziende industriali della provincia di Taranto, è determinato come segue:

L. 50 per il primo piatto;
L. 70 per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2541)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Siracusa ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Siracusa;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Siracusa, è determinato come segue:

un piatto . . . . L. 60
due piatti . . . . » 105

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2540)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, agricole e commerciali operanti nella provincia di Siena ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, agricole e commerciali operanti nella provincia di Siena;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, agricole e commerciali operanti nella provincia di Siena, è determinato come segue:

L. 40 per il primo piatto;
L. 80 per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2539)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Potenza ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Potenza, è determinato come segue:

L. 100 per ogni pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2538)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura *corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa* stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Pavia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Pavia, è determinato come segue:

L. 50 per un piatto;
L. 150 per due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2537)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura *corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa* stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Padova ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Padova;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Padova, è determinato come segue:

L. 80 per il primo piatto;
L. 140 per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2536)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota n. 2954 del 3 febbraio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Caserta fa presente la necessità di sostituire in seno alla predetta commissione, il dott. Michele Veccia, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dimissionario, con il dott. Raffaele Farina;

Decreta:

Il dott. Raffale Farina è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del dottor Michele Veccia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2795)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. « La Fondiaria vita », in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita di cui quattro in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società per azioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze:

tariffa 31, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 7 dicembre 1931, 24 gennaio 1955 e 19 aprile 1955);

tariffa 32, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 10 settembre 1952 e 5 giugno 1961);

tariffa 8a, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 29 agosto 1967 e 30 settembre 1975);

tariffa 8n, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 29 agosto 1967 e 30 settembre 1975).

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Savoia vita », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della Savoia vita - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 7213 del 4 marzo 1971, presentate dalla Savoia vita - S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della reppresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita », intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vità umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4171 del 9 settembre 1961, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille vita ».

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2589)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Chieti, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Viste le dimissioni rassegnate dal commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Chieti, nonchè delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Antonio Rulli è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Chieti, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del sig. Cristoforo Merli, commissario liquidatore, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della sanità
DAL FALCO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

(2441)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1978.

Autorizzazione alla produzione e vendita all'estero nel corso del 1978 di Difenossilato e Metilfenidato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1977, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia o all'estero nel corso dell'anno 1978 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a. e B.T.B. - Industria chimica S.p.a., che hanno chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 1978, per l'esportazione di: Difenossilato kg 50 e Metilfenidato kg 500;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva, ai fini di soddisfare le richieste di esportazione per i quantitativi delle sostanze sopraspecificate;

Visto l'art. 31 della citata legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja, con sede in Milano, via Barletta n. 13, è autorizzata alla fabbricazione e vendita, nel corso dell'anno 1978 di: Difenossilato kg 50;

2) la ditta B.T.B. - Industria chimica S.p.a., con sede in Tribiano (Milano), via Paullo n. 11, è autorizzata alla fabbricazione e vendita, nel corso dell'anno 1978, di: Metilfenidato kg 500.

Roma, addì 16 marzo 1978

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(2907)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia, per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., sospesi dal 1° gennaio 1978 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., sospesi dal 1° gennaio 1978 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 1° aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2906)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Abruzzo, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Abruzzo provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi:

Teramo - grandinate dell'8, 26, 27 maggio, 24, 25, 26, 30 giugno 1977.

Chieti - grandinate dell'8, 26 maggio, 24, 25 giugno, 5 luglio, 2, 11, 31 agosto 1977.

Pescara - grandinate del 23, 24, 25, 26 giugno, 22 luglio 1977; gelate del 16, 17 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

(2903)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Molise.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*),

b) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Molise, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Molise provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Campobasso - persistente siccità del primo semestre 1977.

Isernia - siccità del periodo aprile-maggio 1977; gelate dell'1-15 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

(2904)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione del Veneto, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione del Veneto provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Padova - grandinate del 20, 31 maggio, 21, 25, 29, 30 giugno, 1, 5, 8, 17, 20, 26, 28 luglio, 9, 10, 12, 21, 24, 28 agosto 1977.

Rovigo - grandinate del 16, 20, 31 maggio, 18, 30 giugno, 5, 8, 26 luglio, 2, 9, 12, 23 agosto, 9 settembre 1977; tromba d'aria dell'8 luglio 1977.

Treviso - grandinate del 20 maggio, 21, 25, 26 giugno, 5, 15 luglio, 23 agosto 1977.

Venezia - grandinate del 21 giugno, del 5, 7, 8, 15 luglio, 1, 9, 23 agosto, 13 settembre 1977.

Vicenza - grandinate del 21, 31 maggio, 21, 29, 30 giugno, 5, 7, 8, 10, 17 luglio, 8, 9, 10, 23 agosto 1977.

Verona - grandinate del 15, 31 maggio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

(2902)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Campania, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Campania provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Avellino - gelate del 15, 16, 17 aprile 1977.

Benevento - grandinate dell'8, 31 agosto 1977.

Napoli - nubifragi con grandine del 23, 29, 30, 31 agosto, 2 settembre 1977.

Salerno - siccità del periodo marzo-agosto 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

(2905)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 494/78 del consiglio, del 6 marzo 1978, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni.

Regolamento (CEE) n. 495/78 del consiglio, del 6 marzo 1978, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni.

Regolamento (CEE) n. 496/78 del consiglio, del 6 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2305/70 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 497/78 della commissione, del 9 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 498/78 della commissione, del 9 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 499/78 della commissione, del 9 marzo 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 500/78 della commissione, del 9 marzo 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 501/78 della commissione, del 9 marzo 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 502/78 della commissione, del 9 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella comunità.

Regolamento (CEE) n. 503/78 della commissione, del 9 marzo 1978, che modifica il regolamento n. 785/67/CEE, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 504/78 della commissione, del 9 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 68 *del* 10 *marzo* 1978.

(64/C)

Regolamento (CEE) n. 505/78 del consiglio, del 7 marzo 1978, che proroga la campagna di commercializzazione 1977-78 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 506/78 del consiglio, del 7 marzo 1978, che proroga il regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero.

Regolamento (CEE) n. 507/78 del consiglio, del 7 marzo 1978, che proroga la campagna lattiera 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 508/78 del consiglio, del 7 marzo 1978, che proroga il regime di aiuto alla produzione dei foraggi disidratati.

Regolamento (CEE) n. 509/78 della commissione, del 10 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 510/78 della commissione, del 10 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 511/78 della commissione, del 7 marzo 1978, che introduce un dazio provvisorio antidumping sulle carte e cartoni per copertine kraftliner originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 512/78 della commissione, del 10 marzo 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 513/78 della commissione, del 10 marzo 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE n. 514/78 della commissione, del 10 marzo 1978, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 515/78 della commissione, del 10 marzo 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 516/78 della commissione, del 10 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 517/78 della commissione, del 10 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 518/78 della commissione, del 10 marzo 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 519/78 della commissione, del 10 marzo 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Pubblicati nel n. L 69 *dell'*11 *marzo* 1978.

(65/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 2/1978
Ratifica di provvedimento adottato dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 2 marzo 1978;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, il seguente provvedimento adottato dalla giunta del C.I.P.:

Riunione della giunta del 2 *marzo* 1978:

Provvedimento n. 1/1978 del 2 marzo 1978. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 7 marzo 1978).

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(3041)

Provvedimento n. 6/1978
Revisione di prezzo di una specialità medicinale. Riduzione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerata l'opportunità di aderire ad allineamento di prezzo in riduzione proposto da una impresa farmaceutica;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 1° marzo 1978;

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avrà applicazione il prezzo della specialità appresso elencata.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Cromex	I.F. Giustini	10 fiale	L. 5.000

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(3042)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della lingua e letteratura latina medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di storia della lingua e letteratura latina medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2916)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2917)

Vacanza di una cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Torino, è vacante una cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2919)

Vacanza di una cattedra di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante una cattedra di lingua e letteratura spagnola, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2918)

Vacanza delle cattedre di macchine e di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) macchine;
2) analisi matematica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2913)

Vacanza delle cattedre di algebra e di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) algebra;
2) analisi matematica (base),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2914)

Vacanza delle cattedre di astronomia e di meccanica razionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) astronomia;
2) meccanica razionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2915)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto case Italia centro settentrionale

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978, n. 12, il mandato conferito al dott. Maurizio Broccoletti per la gestione straordinaria dell'Istituto case Italia centro settentrionale « I.C.I.C.S. » è stato prorogato di mesi dodici dalla data del suddetto decreto.

(2644)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 6 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850,50	850,50	850,40	850,50	850,50	850,45	850,45	850,50	850,50	850,50
Dollaro canadese	746,80	746,80	747 —	746,80	746,85	746,75	746,50	746,80	746,80	746,70
Franco svizzero	457,52	457,52	458,10	457,52	457,70	457,50	457,59	457,52	457,52	457,50
Corona danese	153,15	153,15	153,20	153,15	153,15	153,10	153,18	153,15	153,15	153,10
Corona norvegese	159,53	159,53	159,50	159,53	159,55	159,50	159,53	159,53	159,53	159,50
Corona svedese	185,95	185,95	185,90	185,95	185,95	185,90	185,92	185,95	185,95	185,95
Fiorino olandese	394,97	394,97	395 —	394,97	395,07	394,95	395,10	394,97	394,97	394,95
Franco belga	27,02	27,02	27,03	27,02	27,02	27,01	27,034	27,02	27,02	27 —
Franco francese	186,83	186,83	186,90	186,83	186,85	186,80	186,78	186,83	186,83	186,80
Lira sterlina	1593,95	1593,95	1593,75	1593,95	1593,90	1593,90	1594,30	1593,95	1593,95	1593,95
Marco germanico	422,12	422,12	422,95	422,12	422,25	422,10	422,28	422,12	422,12	422,10
Scellino austriaco	58,627	58,627	58,70	58,627	58,66	58,60	58,645	58,627	58,627	58,60
Escudo portoghese	21 —	21 —	20,75	21 —	20,77	21 —	20,75	21 —	21 —	21 —
Peseta spagnola	10,672	10,672	10,67	10,672	10,67	10,65	10,674	10,672	10,672	10,67
Yen giapponese	3,839	3,839	3,90	3,839	3,886	3,85	3,889	3,839	3,839	3,88

Media dei titoli del 6 aprile 1978

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,600
Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	95,225
» 5% (Ricostruzione)	96,525
» 5% (Città di Trieste)	96,700
» 5% (Beni esteri)	95,725
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	84,900
» 5,50% » » 1968-83	82,775
» 5,50% » » 1969-84	77,400
» 6% » » 1970-85	76,475
» 6% » » 1971-86	74,075
» 6% » » 1972-87	72,500
» 9% » » 1975-90	83,125
» 9% » » 1976-91	81,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1977-92	88,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	90,90
» » » 5,50% 1979	90,90
» » » Ind. 14%	101,850
» » » » 6,50% 1977-79	101,250
Buoni del Tesoro 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	96 —
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	89,500
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	80 —
» poliennali 9% 1979 (1ª emissione)	97 —
» » 9% 1979 (2ª emissione)	95,225
» » 9% 1980	94,325
» » 10% 1981	94,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	850,475
Dollaro canadese	746,65
Franco svizzero	457,555
Corona danese	153,165
Corona norvegese	159,53
Corona svedese	185,935
Fiorino olandese	395,035
Franco belga	27,027
Franco francese	186,805
Lira sterlina	1594,125
Marco germanico	422,20
Scellino austriaco	58,636
Escudo portoghese	20,875
Peseta spagnola	10,673
Yen giapponese	3,889

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di quarantanove borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1978, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1978 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contigente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma forniti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, addì 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed addì 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di laurea, di quarantanove borse di studio dell'ammontare di L. 2.146.000 (duemilionicentoquarantaseimila) lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA
(Borse n. 5)

Campi di studio e di ricerca:
biostatistica e informatica;
epidemiologia.

II. — MALATTIE BATTERICHE E VIRALI
(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:
batteriologia;
virologia.

III. — PATOLOGIA NON INFETTIVA
(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica ematologica;
patologia del metabolismo;
patologia dello sviluppo;
patologia molecolare.

IV. — BIOLOGIA CELLULARE E IMMUNOLOGIA
(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:
biologia cellulare;
immunologia.

V. — TECNOLOGIE BIOMEDICHE
(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:
acquisizione ed elaborazione dati biomedici;
metodi e strumentazione di chimica clinica;
metodi e strumentazione di laboratorio in endocrinologia.

VI. — FARMACOLOGIA
(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:
farmacologia biochimica;
farmacologia cardiovascolare;
neurofarmacologia;
psicofarmacologia.

VII. — CHIMICA DEL FARMACO
(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:
chimica farmaceutica e tossicologica.

VIII. — ALIMENTI
(Borse n. 5)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica degli alimenti;
chimica degli alimenti;
chimica delle sostanze grasse;
chimica dei cereali;
igiene degli alimenti;
microbiologia degli alimenti;
tossinfezioni e tecnologie alimentari.

IX. — TOSSICOLOGIA
(Borse n. 6)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica tossicologica;
elementi e contaminanti oligodinamici;
mutagenesi e cancerogenesi;
pesticidi;
sostanze e materiali di interesse sanitario;
tossicologia generale.

X. — IGIENE DEL TERRITORIO
(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:
chimica analitica dell'ambiente;
ingegneria sanitaria;
microbiologia.

XI. — RADIAZIONI
(Borse n. 6)

Campi di studio e di ricerca:
fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni.

XII. — IGIENE DEL LAVORO
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
fisiopatologia del lavoro;
inquinamenti e parametri ambientali;
metologie analitiche.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possono essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto medesimo, fino e non oltre il 31 dicembre 1978; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1977, abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, posticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alla materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32, con esclusione di altri benefici di legge.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma-Nomentano, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede ad ogni effetto, la data apposta con il timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengono alla stessa materia, sia che si riferiscono a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando. Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il

decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, del penultimo comma del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autentificazione della firma e la mancanza del visto, nel caso previsto dal precedente comma, comportano l'immediata esclusione del candidato dal concorso.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ad eventuali pubblicazioni (queste ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco, lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli, e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente, regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 7) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini, di cui al presente articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto e per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata dal competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con il provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità e ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuate nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultanti idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1978.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio; aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) e 8) dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) e 8), dell'articolo menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9 dopo centoventi giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 350

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente in . . . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . . . .,
n. . . ., c.a.p. . . . . tel. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di quarantanove borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . ., nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonché dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma del bando di concorso;

5) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

6) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) impegnarsi altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

8) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma

. . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(2952)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di sette borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1978, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1978 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitario nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, addì 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed addì 2 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra borsisti e l'Istituto superiore di sanità:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di sette borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 2.146.000 (duemilionicentoquarantaseimila) cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

biostatistica e informatica;
epidemiologia.

PATOLOGIA NON INFETTIVA

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica ematologica;
patologia del metabolismo;
patologia dello sviluppo;
patologia molecolare.

ALIMENTI

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica degli alimenti;
chimica degli alimenti;
chimica delle sostanze grasse;
chimica dei cereali;
igiene degli alimenti;
microbiologia degli alimenti;
tossinfezioni e tecnologie alimentari.

IGIENE DEL TERRITORIO

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

chimica analitica dell'ambiente;
ingegneria sanitaria;
microbiologia.

RADIAZIONI

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1978; la loro data di inizio sarà stabilita con decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1977, abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, posticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione alla Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del direttore dei competenti laboratori comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione, da parte dei candidati che non vi abbiano provveduto all'atto dell'invio della domanda di partecipazione al concorso, dei documenti di cui all'art. 9, lettera *b*) ed *e*), del presente bando (attestato di presentazione e certificato medico).

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del direttore dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 6.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato della attività svolta, vistata dal direttore dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera, purchè non congiunta con la cittadinanza italiana;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato, diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma-Nomentano, dovrà pervenire per posta, a mezzo raccomandata, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato.

A tal fine farà fede, il timbro e data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali.

Pertanto, l'archivio o qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricanti.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Qualora sia illeggibile la data del timbro apposto dal predetto ufficio sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla a mezzo ricevuta postale, rilasciata dal medesimo e prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro, sulla suddetta domanda, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione, alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio dove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera, non congiunta alla cittadinanza italiana;

4) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo, sia che appartengono alla stessa materia sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio o di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio o di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la commissione, con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali, in luogo del campo di studio o di ricerca, vengono indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati, dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

6) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del presente bando;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura, nella cui circoscrizione, la rappresentanza medesima ha la propria sede. Nel caso previsto dal presente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

L'omessa autenticazione della firma ed ove richiesta anche l'omessa vidimazione, comporta l'immediata esclusione del candidato dal concorso.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonchè da eventuali pubblicazioni (queste ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) attestato di presentazione di cui all'art. 7, lettera *d*);

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare;

e) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi o ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

f) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *e*) redatti in lingua straniera, in quanto formati all'estero da autorità o medici stranieri e da valere nello Stato italiano, dovranno essere tradotti in lingua italiana, e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione, qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera *e*), deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 del presente bando (certificato di laurea o diploma finale di abilitazione professionale, rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse) in conformità al disposto dello stesso articolo (in difetto del quale non è ammessa alcuna regolarizzazione) entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8.

Nei casi in cui il candidato non abbia prodotto l'attestato di presentazione ed il certificato medico, previsti dalle lettere *b*) ed *e*) del menzionato art. 9, o, se pur avendoli prodotti, gli stessi siano comunque viziati in relazione al disposto del citato articolo, il candidato medesimo dovrà produrre i predetti documenti all'atto dell'assegnazione della borsa di studio.

In caso contrario, decadrà dalla borsa medesima.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

I concorrenti, ai quali sia stata assegnata la borsa di studio e che abbiano omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso quanto precisato ai numeri 7), 8) dell'art. 8 del presente bando, dovranno produrre all'atto dell'assegnazione della borsa, istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7), 8) dell'articolo sopra menzionato.

Coloro che non abbiano prodotto (in tutto o in parte) i documenti: certificato medico ed attestato di presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 9, dovranno consegnare od inviare i predetti, all'atto della comunicazione, da parte dell'Istituto superiore di sanità, dell'avvenuta assegnazione della menzionata borsa.

Art 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata dal competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato alla data indicata nella lettera di comunicazione della amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogata per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati corrisposti ai benefici delle borse stesse.

Art. 13.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando. In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie, nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 14.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 15.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate, ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1978.

Art. 16.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorrono dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 12, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 349

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, n. 299 - 00161 ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto . . . .
di cittadinanza . . . .
nato a . . . . . il . . . . .
e residente in . . . . via . . . . . .
n. . . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di sette borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso della cittadinanza italiana.

Dichiara inoltre di prescegliere il seguente campo di studio o di ricerca . . . . nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara infine di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonché dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del bando di concorso;

3) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 6 del bando di concorso;

4) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) impegnarsi, altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

6) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma
. . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(2953)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1978, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1978 ed il loro importo unitario, nonché specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti rispettivamente, addì 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, addì 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed addì 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonché la disciplina dei rapporti fra borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione, a cittadini italiani, provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studi universitari nelle stesse materie, di diciotto borse di studio dell'ammontare di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) lorde cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
biostatistica e informatica;
epidemiologia.

II. — Malattie batteriche e virali
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
batteriologia;
virologia.

III. — Patologia non infettiva
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica ematologica;
patologia del metabolismo;
patologia dello sviluppo;
patologia molecolare.

IV. — Parassitologia
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
entomologia;
protozoologia.

V. — Veterinaria
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
anatomoistopatologia veterinaria;
malattie infettive ed infestive degli animali domestici.

VI. — Farmacologia
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
farmacologia biochimica;
farmacologia cardiovascolare;
neurofarmacologia;
psicofarmacologia.

VII. — Chimica del farmaco
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
chimica farmaceutica e tossicologica.

VIII. — Alimenti
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica degli alimenti;
chimica degli alimenti;
chimica delle sostanze grasse;
chimica dei cereali;
igiene degli alimenti;
microbiologia degli alimenti;
tossinfezioni e tecnologie alimentari.

IX. — Tossicologia
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica tossicologica;
elementi e contaminanti oligodinamici;
mutagenesi e cancerogenesi;
pesticidi;
sostanze e materiali di interesse sanitario;
tossicologia generale.

X. — Igiene del territorio
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
chimica analitica dell'ambiente;
ingegneria sanitaria;
microbiologia.

XI. — Radiazioni
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni.

XII. — Igiene del lavoro
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
fisiopatologia del lavoro;
inquinamenti e parametri ambientali;
metologie analitiche.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possono essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1978; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1977, abbiano fruito di borsa di studio, in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono altresì esclusi, dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, posticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche o iscrizione ad un corso di studi universitari, nelle stesse materie, a condizione che il candidato abbia superato almeno un esame durante il suddetto corso.

Sia la licenza di scuola media che l'iscrizione al corso di studi universitari, sopra menzionati, devono essere attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28, con esclusione di altri benefici di legge.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma-Nomentano, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, l'archivio e qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potranno accettare le domande medesime, presentate personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con il timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengono alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengono indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando. Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione del concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonché dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma e la mancanza del visto, nel caso previsto dal precedente comma, comportano l'immediata esclusione del candidato dal concorso.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (queste ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o se prodotte in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di licenza di scuola di secondo grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, con l'indicazione del voto complessivo riportato, nonché della data di conseguimento della licenza medesima, o certificato d'iscrizione ad un corso di studi universitari, nelle stesse materie, dal quale risulti che il candidato abbia superato almeno un esame, durante il corso medesimo. I certificati di licenza, di scuola media di secondo grado, rilasciati in base alle precedenti disposizioni, saranno ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie di esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco, lettere *b*), *d*) saranno *prodotti in carta semplice.*

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso previa sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perché formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 7) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8.

L'esclusione dal concorso, per difeto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al presente articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata dal competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuate nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della legge citata, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1978.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento conneso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 8) e 9) dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 8) e 9), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 351

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, n. 299
00161 - ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (provincia di . . .)
il . . . e residente in . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . .,
n. . ., c.a.p. . . . tel. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di . . . borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado, in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . ., nell'ambito delle materie . . . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responasibilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonché dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma del bando di concorso;

5) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

6) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) impegnarsi, altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

8) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma

. . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

. . . .
. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(2954)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che la dott.ssa Pelosi Maria Assunta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Ungaretti Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, che si terrà a Roma il giorno 3 febbraio 1978, in sostituzione della dott.ssa Pelosi Maria Assunta, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 66

(2695)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 53 in data 5 maggio 1976 dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1975.

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la lettera della prefettura di Savona n. 923/13-12 del 4 luglio 1977;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona con nota n. 412 del 26 settembre 1977;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Piscitelli dott. Ferruccio, dirigente di settore in servizio c/o il comitato di controllo sui comuni, sezione di Savona.

Componenti:

Romano Spica dott. Giuseppe, dirigente dell'ufficio medico provinciale di Imperia;
Tuosto dott. Domenico, vice prefetto ispettore aggiunto della prefettura di Savona;
Gazzaniga prof. Massimo, primario chirurgo di ruolo c/o gli istituti ospedalieri « Santa Corona » di Pietra Ligure;
Baricalla prof. Aldo, primario ostetrico-ginecologo c/o l'ente ospedaliero « San Paolo » di Savona;
Bogliolo dott. Giovanni, medico condotto del comune di Savona.

Segretario:

Gallone Adele, funzionario in servizio c/o l'ufficio del medico provinciale di Savona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso la regione Liguria, ufficio medico provinciale di Savona, corso Italia n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 1° marzo 1978

Il presidente: CAROSSINO

(2854)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1291/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1289/S)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione ustionati aggregata alla clinica dermosifilopatica;

un posto di assistente della quinta divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(1294/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(1305/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e due posti assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(1313/S)

OSPEDALE DI S. CANDIDO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria (riservato al gruppo linguistico tedesco);

un posto di assistente di ginecologia (riservato al gruppo linguistico italiano);

due posti di assistente di chirurgia (riservato al gruppo linguistico tedesco);

due posti di assistente di medicina (riservato al gruppo linguistico tedesco).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme della legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e della legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Candido (Bolzano).

(1303/S)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(1292/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia;

due posti di aiuto e un posto di assistente della prima divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

sei posti di assistente di cardiologia;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(1297/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1296/S)

OSPEDALE « M. G. E G. MAGALINI » DI VILLAFRANCA DI VERONA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria o al servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(1286/S)

OSPEDALE CIVILE « COSTA » DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(1287/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(1288/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(1298/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(1290/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(1293/S)

OSPEDALE « CROTTA-OLTROCCHI » DI VAPRIO D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vaprio d'Adda (Milano).

(1285/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme contenute nel regolamento dell'ente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(1299/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(1300/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vergato (Bologna).

(1301/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vergato (Bologna).

(1302/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 1.

Integrazione alla legge regionale 22 agosto 1977, n. 57, relativa a « Provvedimenti a favore delle cooperative agricole ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui all'art. 5 della legge regionale n. 57 del 22 agosto 1977, recante provvedimenti a favore delle cooperative agricole e loro consorzi, sono estese alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti, strutture, attrezzature per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agrari e zootecnici e loro sottoprodotti, di proprietà di altri organismi associativi operanti nel settore dell'agricoltura.

I benefici di cui al comma precedente sono erogati ai soggetti sovraindicati in possesso dei requisiti di cui al citato art. 5 della legge n. 57 e che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto gli oneri connessi alla realizzazione degli impianti.

Le domande di intervento devono essere presentate dalle cooperative o loro consorzi di cui al primo comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 gennaio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1977 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 dicembre 1977.

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 2.

Autorizzazione alla contrazione di mutui per lire 7.081.000.000 per il finanziamento di interventi previsti da leggi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A completamento del finanziamento delle spese previste dall'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 62, per L. 2.000.000.000 e dall'art. 2 della citata legge, per L. 1.441.000.000; nonchè per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, per L. 1.500.000.000 e degli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8 per L. 2.140.000.000, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, uno o più mutui per un importo complessivo di L. 7.081.000.000 ammortizzabili in venti anni, con decorrenza dell'ammortamento dall'anno 1978.

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 15,75 % annuo.

Nessuna variazione al tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione dei predetti mutui e le spese necessarie per il loro perfezionamento saranno a carico della Regione.

Art. 2.

Le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio nel titolo I a norma dell'articolo 59 della legge citata.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio dei mutui stessi per il rimborso del capitale, per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 4.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la durata residua all'ammortamento dei mutui, quota delle entrate tributarie di competenza della Regione iscritte in bilancio titolo I a norma dell'art. 59 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, occorrente al versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori dei mutui alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento affinchè lo stesso tesoriere, singolo od associato, provveda a detti pagamenti autorizzandolo anche, e sempre irrevocabilmente, ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse a tale titolo in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria, rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere, interverrà nella stipulazione dei contratti di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento dei mutui, clausole che impongono ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 3.

I mutui, nell'importo indicato al precedente art. 1, saranno introitati al cap. 14500 (ec. cap. 05200 gestione residui 1976) dello stato di previsione dell'entrata in rispondenza ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio:

cap. 47100 (ex 21800 gestione residui 1976) per L. 2.000.000.000;
cap. 47300 (ex 22300 gestione residui 1976) per L. 1.441.000.000;
cap. 51000 (ex 25700 gestione residui 1976) per L. 1.500.000.000;
cap. 59000 (ex 25100 gestione residui 1976) per L. 2.140.000.000.

Art. 4.

La rata annua di ammortamento, pari a complessive lire 1.171.751.560, trova copertura finanziaria per gli anni dal 1978 al 1980, nelle disponibilità risultanti, dopo le variazioni di cui al successivo art. 5, del bilancio pluriennale c.s.:

Obiettivo 3 - « *Sviluppo delle attività economiche* ».

Piano 3.7. « Piano di intervento sulle infrastrutture ».

Programma 3.7.1. « Programma di intervento sulle infrastrutture di acquedotti e di fognature per le utilizzazioni e tutela delle acque ».

Programma 3.7.5. « Programma per attrezzature di aree destinate ad insediamenti produttivi ».

Obiettivo 4 - « *Assetto del territorio* ».

Piano 4.2. « Piano di intervento per il recupero del patrimonio immobiliare ed il pontenziamento e lo sviluppo della edilizia abitativa ».

E' disposto che la rata annua di ammortamento, relativa agli anni successivi al 1980, trovi copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 5.

Allo stato di previsione della « spesa » del bilancio pluriennale 1977-80 sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

2. Obiettivo: *Promozione della salute.*

2.1. - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali.

2.1.6. - Programma di interventi per l'assistenza ospedaliera.

	1978	1979-80
Tipo di spesa:	—	—
« B » - « 3 - b »		
Totale in diminuzione .	1.171.751.560	2.343.503.120
In aumento:		
3. Obiettivo: *Sviluppo delle attività economiche.*		
3.7. - Piano di intervento sulle infastrutture.		
3.7.1. - Programma di interventi sulle infrastrutture di acquedotti e fognature per l'utilizzazione e la tutela delle acque.		
Tipo di spesa:		
« A » - « 3 - b » .	569.410.690	1.138.821.380
3.7.5. - Programma per l'attrezzatura di aree destinate ad insediamenti produttivi		
Tipo di spesa:		
« A » - « 3 - b » .	248.217.390	496.434.780
4. Obiettivo: *Assetto del territorio.*		
4.2. - Piano di intervento per il recupero del patrimonio immobiliare ed il potenziamento e lo sviluppo dell'edilizia abitativa.		
Tipo di spesa:		
« A » - « 3 - b »	354.123.480	708.246.960
Totale in aumento .	1.171.751.560	2.343.503.120

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 3 gennaio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 novembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 dicembre 1977.

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. 3.

Contributo alla sezione Toscana dell'Istituto Gramsci per l'organizzazione del convegno internazionale di studio « Politica e storia in Gramsci ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana in attuazione dei principi espressi nell'art. 1, comma primo dello statuto, corrisponde un contributo di L. 50.000.000 alla sezione Toscana dell'istituto Gramsci, per l'organizzazione del convegno internazionale di studio « Politica e storia in Gramsci ».

Alla relativa erogazione sarà provveduto con provvedimento della giunta regionale. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al bilancio del corrente esercizio, cap. 10920 - contributo alla sezione Toscana dell'istituto Gramsci per l'organizzazione del convegno internazionale di studio « Politica e storia in Gramsci », che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Negli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio per l'anno finanziario 1977 vengono introdotte, per analogo importo le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 71000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 10920. — Contributo alla sezione Toscana dell'istituto Gramsci per l'organizzazione del convegno internazionale di studio « Politica e storia in Gramsci » 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 gennaio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 novembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 dicembre 1977.

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1978 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1978, il bilancio regionale per l'anno 1978 depositato al consiglio regionale in data 14 dicembre 1977 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 gennaio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 dicembre 1977 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 3 gennaio 1978.

(1457)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780990)